

## Nota applicativa

### Premessa

- Il par. 1.1 del Regolamento dello schema prevede che: *“Oggetto del presente schema di certificazione volontaria è la certificazione di conformità del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto di un prodotto ai valori dichiarati dal produttore”*;
- Lo schema in ver. 2.2 è stato riconosciuto da Accredia come accreditabile. I certificati emessi in conformità alla ver. 2.2 dello schema da organismi di certificazione accreditati sono evidenze di prove riconosciute come valide dai *“CAM per Infrastrutture stradali”* e dal *“CAM Edilizia”* per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei prodotti oggetto di certificazione;
- Con il Decreto 11 Settembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025 sono state apportate delle modifiche al *“CAM per infrastrutture stradali”*, attualmente in vigore;
- Con Decreto 24 novembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n.281 del 3-12-2025 sono state applicate modifiche al *“CAM Edilizia”* che entreranno in vigore dal 2 Febbraio 2026;
- Tra le modifiche introdotte nell'allegato I della nuova versione dei predetti Decreti nel paragrafo *“Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”*, per i criteri relativi a *“Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati”*, a *“Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro-compresso”* e per *“Prodotti in laterizio”* è prevista nella sezione *“Verifica”* che: *“Per un periodo di 36 mesi dell'entrata in vigore del presente documento, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.”*;
- Questa stessa indicazione non è attualmente presente nel Decreto 23 Giugno 2022 (CAM Edilizia), attualmente in vigore;



1305



INSPECTION  
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION  
PERSONS CERTIFICATION  
PRODUCT CERTIFICATION  
VALIDATION AND VERIFICATION

00064

- I prodotti delle tipologie sopraindicate possono essere realizzati e potenzialmente impiegati per opere soggette ai diversi CAM sopraindicati.

### **Modalità applicativa**

Un’organizzazione il cui prodotto oggetto di certificazione ricade nelle seguenti tipologie di materiali:

- Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati;
- Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro-compresso;
- Prodotti in laterizio;

ha:

- l’obbligo di dichiarare il valore (minimo) totale della somma del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (interno e/o esterno);
- la facoltà di dichiarare il valore (minimo) di una o più delle frazioni presenti nel prodotto: materiale riciclato, materiale recuperato, sottoprodotto (interno e/o esterno);

I valori delle frazioni non dichiarate dovranno essere indicati con l’acronimo “n.p.d.” che significa “Nessuna Prestazione Dichiarata”.

La verifica dell’organismo di certificazione avrà per oggetto i soli valori dichiarati dall’organizzazione richiedente.

### **Raccomandazioni**

In relazione alla presente nota applicativa, si sottolineano i seguenti aspetti:

- Si rammenta che il certificato CP DOC 262 non attesta la conformità del prodotto ai requisiti di un Decreto dei CAM, ma unicamente la correttezza dei valori dichiarati dall’organizzazione per un identificato prodotto in conformità a quanto previsto dal Regolamento dello schema.

Tale aspetto è indicato esplicitamente al par. 1.1 “*Scopo e campo di applicazione*” del Regolamento che indica: “*Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento la verifica della conformità del prodotto ad aspetti prestazionali richiesti per il suo impiego, così come alla idoneità del suo utilizzo e al rispetto della legislazione nazionale di pertinenza. Tali aspetti sono e rimangono di esclusiva responsabilità del produttore.*”

E' quindi esclusiva responsabilità del produttore quella di dichiarare per il prodotto oggetto di certificazione i valori idonei delle singole frazioni e/o il valore totale somma delle frazioni, qualora esso debba essere conforme a quanto richiesto da uno specifico Decreto CAM.

- Rimane inalterata la necessità che l'organizzazione in fase di verifica continui a presentare il bilancio di massa della ricetta del prodotto, nel quale devono essere indicati i valori e i materiali delle diverse frazioni componenti, in modo tale che l'organismo di certificazione possa verificare la correttezza dei dati dichiarati.
- Negli audit in cui l'organizzazione richiedente la certificazione non volesse dichiarare il valore di una o più frazioni, è facoltà dell'organismo di certificazione quella di emettere una raccomandazione, per indicare all'organizzazione di valutare la possibilità di dichiarare tutte le frazioni, qualora il prodotto fosse destinato anche ad impieghi per opere soggette a versioni del CAM Strade o CAM Edilizia, o ad altre tipologie di CAM, che non prevedono questa possibilità. Con tale raccomandazione s'intende rammentare il rischio che il certificato privo della identificazione delle singole frazioni presenti nel prodotto, in futuro possa non essere ritenuto idoneo da stazioni appaltanti, laddove impiegato impropriamente dall'organizzazione quale evidenza del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (interno/esterno) di prodotti impiegati per opere soggette al rispetto di versioni del CAM Strade o CAM Edilizia, o ad altre tipologie di CAM, che prevedono l'esplicitazione anche delle singole frazioni.